



ReMakers
reuse and make

STATUTO

lett.a

Associazione di volontariato REMAKERS

Onlus di diritto

(Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

Firma..

.....)

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ReMakers" ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale di attuazione e normative CEE e loro modificazioni ed integrazioni anche nel campo socio - culturale inerenti il volontariato.

Persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, denominata di seguito Associazione. La qualificazione di "**organizzazione di volontariato**", **onlus di diritto**, dopo l'iscrizione al registro regionale, con i relativi dati, costituiranno peculiare segno distintivo e a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 (Sede e durata)

L'Associazione opera in Puglia e potrà aprire altre sedi in tutto il territorio nazionale su delibera del direttivo, senza che questo costituisca modifica statutaria. La sede legale è a Martina Franca (TA) in via Alberobello n. 77. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

64
P D
P R A

Art. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 (Modificazione dello statuto)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II: FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 (Finalità nello scopo)

L'associazione "ReMakers" persegue fini di promozione della Fabbricazione Digitale e del Design condiviso, dell'Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile. L'associazione è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro. L'Associazione opera senza fini di lucro e con azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti nei settori:

- a) Area culturale
- b) Area educativa e formativa
- c) Area solidarietà sociale

Tutto quanto per il perseguimento in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo art. 8.

7.1 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa. E' un'associazione apolitica apartitica i cui principi sono assenza del fine di lucro diretto e indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

7.2 Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc...) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

Art. 8 (Finalità nell'obiettivo)

Si presenta come luogo di ricerca e coordinamento di iniziative volte a favorire la nascita di una cultura della personal fabrication attraverso la condivisione di conoscenze e connessioni.

L'Associazione offre anche un'opera di consulenza e di assistenza per i problemi di gestione più comuni e, più in generale, svolge una funzione "catalitica", accelerando la collaborazione tra realtà

P D U
R F

affini, favorendo la condivisione di servizi comuni mediante diversi tipi di iniziative, per esempio reti di fidelizzazione e di co-creazione (per progetti hardware e software).

L'Associazione attuerà la sua missione attraverso tutte le possibili attività necessarie alla realizzazione della missione sopra descritta, nel rispetto dei valori ivi citati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono elencate di seguito alcune delle attività previste:

- promozione e la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati;
- promuovere la formazione, la conoscenza e la ricerca tramite sistemi e metodi di problem solving, sul riuso, sul riciclo.
- formazione per l'uso di mezzi e strumenti per la produzione, riparazione, progettazione autonoma;
- allargare gli orizzonti degli associati e di terzi affinché sappiano trasmettere la passione per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale che permette di progettare e garantirsi un futuro;
- divulgare l'etica e i metodi della ecosostenibilità;
- promuovere e organizzare attività formative, informative, ricreative, turistiche, musicali, terapeutiche, oltre che prodotti-servizi, convegni, mostre e workshop;
- essere un luogo di incontro e scambio sociale culturale e artistico fra le persone, favorendo la condivisione reciproca di idee ed esperienze;
- promuovere la coesione sociale e l'integrazione, attraverso l'attività di ricerca, di sperimentazione, di progettazione e la gestione di progetti e servizi educativi, sociali, formativi, sanitari, educativi, tecnologici, innovativi, culturali e ambientali;
- valorizzazione di metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
- propugnare e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto;
- promuovere e creare tecnologie biomediche e smart health;
- promozione di reti di condivisione tra fablab esistenti sul territorio nazionale ed estero;
- valorizzazione di metodi produttivi non massificati; la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita; la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato.
- offrire un luogo di scambio e di creazione;
- promuovere l'educazione, formazione di base e alta formazione per portare nuove competenze e conoscenze ai cittadini e incrementare il livello di conoscenza in ambito software e hardware;
- munirsi, compatibilmente alle proprie possibilità, delle macchine necessarie per coprire tutti i vari livelli di fabbricazione digitale;
- promuovere la ricerca scientifica su vari livelli.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, quando ritenuto opportuno, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate e può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente di professionisti non appartenenti all'Associazione.

L'Associazione potrà affiliarsi a organizzazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere

gdd
cf

tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione promuove e gestisce campagne di raccolta fondi, sia per finanziare progetti d'utilità sociale sia per costituire fondi patrimoniali per il perseguimento di finalità d'utilità sociale.

TITOLO III: GLI ASSOCIATI

Art. 9 (Soci)

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.

I soci, possono essere:

- **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo

- **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Soci Onorari**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione;

E', infine, prevista la figura di **Amici dell'Associazione** ed è attribuita a coloro che vorranno svolgere, anche saltuariamente, le attività associative.

Per questa figura non è previsto il versamento di alcuna quota associativa, tuttavia è ammessa la partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto ed escludendo la possibilità di assumere cariche sociali. L'ammissione dei Collaboratori dell'Associazione viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Per l'ammissione a socio o collaboratore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. I soci hanno il dovere di rinunciare in favore dell'associazione a tutti i diritti connessi all'attività professionale, prestata nell'ambito associativo, tranne la proprietà intellettuale.

Art. 10 (Diritti)

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

Tutti i soci, hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

GRAD 4
GRAD 25

Art. 11 (Doveri)

I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale).

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 12 (Esclusione)

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che abbia recato danno alle attività o alla sua immagine può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il socio escluso può ricorrere contro la decisione di esclusione alla prima Assemblea.

Art. 13 (Decadenza)

La qualità di socio si perde inoltre per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

I soci che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV: GLI ORGANI

Art. 14 (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I: L'Assemblea

Art. 15 (Composizione)

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza del Presidente, dal Vicepresidente o, in mancanza di loro, dal socio più anziano presente all'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 16 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (anche attraverso l'invio con posta elettronica o fax), oppure mediante affissione presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo ad accogliere i soci, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 17 (Validità della assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non sono ammesse deleghe per più di due soci.

Non sono ammesse deleghe a soggetti non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

Art. 18 (Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori quando necessario.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Art. 19 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

Art. 20 (Composizione)

L'Assemblea elegge fra i propri soci un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 21 (Durata e funzioni)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri aventi diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

GP
LA

DB
DE

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo redigere il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Art. 22 (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per deliberare in ordine al preventivo ed al consuntivo

CAPO III: Il Presidente

Art. 23 (Elezione)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, nella sua prima seduta.

Art. 24 (Funzioni)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume anche la firma sociale.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri a membri del Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente e del Vicepresidente coincide temporalmente con quello del Comitato Direttivo.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 (Elezione e funzioni)

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 (Indicazioni del patrimonio)

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione stessa;

9/11/14
A. C.

- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991

Art. 27 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

L'associazione ha il divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 (Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

Art. 29 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 30 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 31 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 32 (Bilancio e conto consuntivo)

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

U
P
D
L
P

Per ogni esercizio dovranno essere redatti i documenti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 33 (Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Art. 34 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.

Eventuali eccedenze di bilancio verranno prioritariamente destinate alla costituzione di un patrimonio permanente che potrà anche essere devoluto ad una costituenda fondazione avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

Art. 35 (Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 36 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente della Associazione.

Art. 37 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 38 (Dipendenti e collaboratori)

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere dei dipendenti e collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

PAU
E

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

Art. 39 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 40 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 41 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Norma Finale)

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

L'interpretazione e applicazione delle presenti norme deve avvenire in conformità e nel rispetto dei principi e finalità che regolano l'Associazione.

